AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto n. 287/10 "A" – 162/2007 R.G. M.P. emesso il 01-23/12/2010 dal Tribunale di Napoli – Misure di Prevenzione, parzialmente confermato con decreto motivato n. 27/12 Reg. Decr. - 68/2011 bis R.G. M.P. emesso il 14-15/02/2012 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Ottava Penale, definitivo a far data dal 23/01/2013 *ex* sentenza n. 43058/2012 R.G. Cass. della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con il quale è stata disposta, in danno di **DANISE Antonio**, nato a Napoli (NA) il 12/02/1974, la confisca dei beni già oggetto di provvedimento di sequestro n. 23/10 R. Decr. emesso il 27/05-03/06/2010 dalla medesima Sezione presso il Tribunale di Napoli, ivi tra questi anche gli immobili siti nel Comune di Napoli (NA), al vico Longo a Carbonara n. 15, attualmente censiti nel N.C.E.U. del medesimo Comune, Sez. Urb. VIC, al foglio 12, particella 323, subalterni 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 21;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 (presentazione n. 69 del 10/06/2010, ai nn. 16340 di Reg. Gen. ed 10828 di Reg. Part.), riguardante il menzionato decreto di sequestro nn. 23/10 R.G. Sent. – 162/2007 R.G. M.P emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione, a favore dell'Erario dello Stato, e contro MARINO Anna (n. a Napoli il 17/06/1978), e DANISE Roberta (n. a Napoli il dì 11/04/1995);

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che i cespiti confiscati sono, all'attualità, censiti nel N.C.E.U. del medesimo Comune, Sez. Urb. VIC, al foglio 12, particella 323, subalterni 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 21;

VISTA la nota prot. n. 12613 del dì 08/04/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili

destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 12613 del 08/04/2015 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. PG/2015/327109 del 21/04/2015 con la quale il Comune di Napoli ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei predetti immobili al proprio patrimonio indisponibile, per utilizzarli *"per finalità sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

gli immobili siti nel Comune di Napoli, meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, per destinarli alle finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Napoli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)